

Visto

dott. Vito Bertoni

03/12/2021

N. R.G. 2019/7397



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV SEZIONE CIVILE

Il collegio così composto:

Dott.	Luca Minniti	Presidente rel. est.
Dott. ssa	Ada Mazzarelli	Giudice
Dott.	Massimiliano Sturiale	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 24/11/2021 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. **7397/2019** promosso da:

[REDACTED] difeso dall'avv. Sara Occhipinti domiciliato in Certaldo (FI), via XX Settembre n. 25.

CUI 05DNLDI

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

DECRETO



La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 14/05/2019 da [REDACTED] nei confronti del provvedimento emesso il 12/04/2019 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, presentata il 14/12/2016, all'esito dell'audizione tenuta il 11/04/2019.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito:

- di chiamarsi [REDACTED] in sede di audizione innanzi al Giudice);
- di non sapere esattamente quale cittadinanza avesse dato che non aveva mai avuto nessun documento;
- di non sapere esattamente dov'era nato anche se sapeva di essere nato in Mali e di essersi trasferito in Ghana da piccolo con una famiglia adottiva ghanese;
- che i suoi familiari provenivano dal Mali;
- di non aver mai avuto documenti maliani;
- di essere cresciuto in una famiglia ghanese e di essere apolide;
- di non conoscere i propri familiari e di non essere mai tornato in Mali;
- che la sua famiglia adottiva gli aveva detto che la sua famiglia d'origine proveniva dal Mali ed era composta da commercianti che si erano poi spostati in Ghana;
- che anche i suoi genitori adottivi erano commercianti e gli avevano detto che i suoi genitori biologici erano deceduti;
- che il padre adottivo si chiamava [REDACTED] e lo aveva riconosciuto come figlio;
- di aver dichiarato di essere cittadino ghanese in quanto aveva sempre vissuto lì anche se non aveva documenti;
- di aver vissuto a Bong, un villaggio vicino a Boko non troppo lontano dal mare e nella parte meridionale del paese;
- di aver maturato la coscienza della propria apolidia per diversi aspetti ed in particolare: quando i genitori adottivi lo avevano portato con loro ed era senza documenti; dopo aver frequentato una ragazza, dalla quale aveva avuto 2 figli, anch'essi senza documenti; dopo la sua fuga dal Ghana avvenuta senza documenti; per non aver mai votato;
- che al momento dello sbarco nessuno lo capiva e neanche l'interprete;
- di vivere a [REDACTED] in un centro di accoglienza;
- di non aver studiato nel proprio paese e di aver frequentato 3 anni di scuola in Italia;



- di saper leggere e scrivere un po' grazie ai corsi frequentati in Italia;
- di aver lavorato come taglialegna e come contadino nel terreno della casa in cui era stato adottato;
- di appartenere al gruppo etnico Bono-twi anche se non conosceva quello originario;
- che sapeva di essere un figlio adottato in quanto non aveva i documenti e non aveva potuto frequentare la scuola;
- che dopo la morte dei suoi genitori gli zii gli avevano fatto capire che non poteva rimanere;
- di parlare oltre al Bono-twi anche un po' di italiano e di inglese;
- di professare la religione cristiana e di non aver svolto attività politica;
- di non conoscere la propria famiglia originaria e che entrambi i suoi genitori erano deceduti mentre i suoi due fratelli, non di sangue, erano ancora in vita e vivevano a Boko;
- di avere una compagna e due figli che prima vivevano in Ghana ed adesso in Burkina Faso;
- che la sua compagna era di nazionalità ghanese mentre i suoi figli non avevano documenti anche se erano nati in Ghana e lui non era sposato;
- di aver lasciato il paese nel maggio del 2015;
- che la sua famiglia adottiva gli aveva fatto capire che i suoi genitori biologici erano maliani;
- che i suoi genitori biologici erano dei commercianti ed erano deceduti in Ghana;
- di aver svolto dei lavori per la famiglia adottiva nei campi utilizzando anche la motosega;
- che all'interno della famiglia adottiva aveva conosciuto una ragazza di nome [redacted] con la quale si era frequentato;
- che una volta, mentre stava tagliando dei tronchi, uno di questi era caduto su di una famiglia;
- che in quel momento i suoi genitori adottivi erano già deceduti e lui viveva con la sua compagna e l'incidente aveva creato della rabbia nella comunità in cui vivevano;
- di essere stato aggredito e picchiato (mostrava alcune ferite alle gambe) riuscendo a fuggire ed a raggiungere la stazione ove vi era una persona che conosceva per alcune relazioni lavorative;
- di essere fuggito senza salutare nessuno;
- di essere arrivato in Niger e di aver chiamato casa;
- che dopo due giorni la moglie lo aveva chiamato per dirgli che erano passati a casa per attaccarlo ma non lo avevano trovato;
- che la famiglia che aveva ferito aveva un parente importante, un poliziotto;
- che la moglie era fuggita in Burkina Faso ed ora si trovava lì;
- di non aver raggiunto la moglie in Burkina Faso dato che il camionista gli aveva consigliato di scaricare la legna in Libia e gli aveva detto che sarebbero tornati indietro;



- che non voleva intraprendere un viaggio verso la Libia ma il camionista lo aveva aiutato e quindi gli doveva un favore;
- di aver chiamato a quel punto la moglie per dirle che si trovavano già in strada e, dopo aver chiesto conferme sulla sicurezza del ritorno dal viaggio al camionista, di essere partiti;
- che Niger era andato con un pick up ed in seguito ne avevano preso un altro ma sempre con lo stesso guidatore;
- che quando il tronco era caduto aveva sentito un urlo ed aveva spento la motosega trovando una persona per terra;
- che non era una famiglia intera ferita ma solo una persona ed in particolare un parente della ragazza;
- che la persona colpita dal tronco era divenuta disabile non riuscendo più a camminare;
- che da dove tagliava la legna la città era vicina e così alcune persone si erano recate da lui per picchiarlo ed in seguito era fuggito verso la stazione;
- che la moglie lo aveva avvisato che la persona colpita era disabile ed alcuni parenti erano andati a cercarlo;
- che queste persone gli avevano versato addosso un liquido caldo e l'avevano picchiato e così le sue gambe si erano gonfiate;
- che durante il pestaggio era svenuto e gli aggressori avevano creduto che fosse morto così erano andati via;
- che, dopo essersi ripreso, si era diretto a Boko;
- che non sapeva che alla stazione vi fosse questo amico e che cercava solo un posto per nascondersi;
- che la persona era un vecchio cliente ed a questi aveva raccontato il fatto;
- che era notte, intorno alle 22.00 e lui doveva dormire a Boko ma erano partiti subito;
- di aver fatto il taglialegna ed il contadino per 3 anni;
- che viveva in una casa con la compagna e riusciva a prendersi cura di loro;
- che grazie alla sua compagna coltivavano dei terreni ed in tal modo era riuscito a risolvere i problemi causati dall'apolidia;
- che i genitori erano deceduti quando aveva 16 anni ed in quel momento aveva conosciuto la ragazza ed era andato a vivere da lei;
- che i terreni dei genitori erano andati ai fratelli in quanto più grandi di lui;
- che la ragazza viveva dallo zio e loro vivevano in una piccola casa vicina allo zio dato che anche i suoi genitori erano deceduti;
- di temere di essere arrestato in quanto il Ghana non era il suo paese;



- che anche se il Ghana fosse stato il suo paese avrebbe avuto paura di essere arrestato;
- di temere l'arresto in quanto la famiglia della persona offesa aveva un figlio poliziotto che aveva portato sua moglie alla stazione di polizia e per questo, temendo di essere uccisa, era fuggita;
- che la moglie si trovava in Burkina in una città vicino alla capitale;
- di sentire la moglie una volta a settimana la quale gli diceva che la situazione era difficile dato che aveva un'amica che le diceva che i parenti lo cercavano ancora;
- di inviare alla moglie circa [REDACTED] al mese;
- di sapere che la moglie aveva un'amica che stava in Burkina e che si trovava da lei;
- che in Libia era stato imprigionato e spesso veniva spostato in altre strutture ed un giorno l'avevano portato ad imbarcarsi;
- di prendere atto della possibilità di avviare un percorso di riconoscimento dello status di apolidia presso la Questura;
- di volere una cittadinanza ghanese o maliana;
- che i suoi genitori adottivi gli avevano dato le sue generalità;
- di sapere che la sua famiglia di origine avesse fosse di nazionalità maliana ed abitasse a Bamako;
- di aver avuto queste informazioni dalla famiglia ghanese;
- di sapere che i suoi genitori si chiamavano [REDACTED];
- di essere cresciuto in Ghana e di sentirsi più ghanese;
- di non aver provato a chiedere documenti in Ghana;

Il richiedente ha consegnato la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante (con relativa proroga e buste-paga); certificato del CPIA del febbraio 2019; corso di formazione HACCP per operatore alimentare; lettera del vicario parrocchiale;

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. che il richiedente sia cittadino ghanese, valutando pertanto il timore e il rischio effettivo in caso di rientro in questo Paese ed in particolare:
 - 1.1. la valutazione della fondatezza del timore in caso di rientro è da valutarsi sulla base del paese di cittadinanza o di residenza abituale per una persona priva di cittadinanza, e dunque apolide, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2, 1 c., D. Lgs. 251/2007. La CT è comunque chiamata a valutare la credibilità delle affermazioni relative alla cittadinanza del richiedente e l'eventuale ragionevole possibilità che lo stesso sia apolide



anche se l'accertamento di tale condizione è rimesso alla valutazione dell'autorità giudiziaria od amministrativa. Nel caso di specie, non si ritiene che egli possa considerarsi apolide in quanto, pur riferendo di ritenersi tale e di non aver mai posseduto alcun documento di identità, ha dichiarato di aver provato a richiederne alle autorità ghanesi in una sola occasione, senza specificare chiaramente le ragioni del loro rifiuto. In aggiunta, essendo stato di fatto adottato da una famiglia ghanese e portando un cognome ghanese, nonché conoscendo una delle lingue maggiormente parlata in Ghana, non si reputa che egli abbia sufficientemente circostanziato le motivazioni per cui egli non potrebbe venire riconosciuto come cittadino ghanese ed occorre anche rilevare quanto emerso dalla consultazione di fonti esterne secondo cui *“un bambino di non più di sedici anni di cui nessuno dei genitori è cittadino del Ghana e stato adottato da un cittadino del Ghana, è da considerarsi cittadino ghanese , in virtù dell'adozione stessa”* (Costituzione ghanese, cap. 3, art. 6, comma 4);

- 1.2. per quanto attiene alla possibilità del richiedente di ottenere il riconoscimento della cittadinanza maliana, avendo egli genitori maliani, si rileva che egli non ha mai cercato di averla non ritenendo di non poterla ottenere ma non avendo mai dimostrato interesse in tal senso; d'altra parte egli potrebbe eventualmente ottenerla, per quanto si evince dalla legislazione titolo primo del *Code de la nationalité malienne*;
2. scarsamente credibili le motivazioni poste alla base dell'espatrio ed in particolare si rileva:
 - 2.1. quanto narrato dall'istante appare generico, l'incidente che ha portato un compaesano alla disabilità non era intenzionale ed è stato frutto di una fatalità. Allo stesso tempo, permangono dubbi sul fatto che dopo pochi minuti siano arrivati alcuni individui pronti ad aggredire il richiedente;
 - 2.2. desta perplessità tutta la dinamica della fuga e soprattutto che egli, dopo poche ore, abbia deciso di lasciare il paese incontrando fortuitamente un camionista che si dirigeva verso la Libia ed inoltre, l'istante inspiegabilmente non decide di raggiungere la moglie in Burkina Faso;
3. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951;
4. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/07 stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ai sensi delle lett. a) e b) ed in relazione alla lett. c) non risulta che attualmente in Ghana nella zona di Bong vi siano situazioni di violenza indiscriminata (fr.



sulla situazione in Ghana: USDOS 2017- 2018; Amnesty International Report 2017/18 – Ghana, etc.);

5. non sussistenti i presupposti di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 e successive modifiche;

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava

1) in punto di fatto:

- che il ricorrente, di fede cristiana, di etnia bono-twi, riferiva di essere nato in Mali ma di essere stato adottato, di fatto, da genitori Ghanesi all'età di un anno dopo che i suoi genitori biologici avevano perso la vita e di non essere più tornato in Mali oltre a non aver mai avuto alcun documento, in quanto non era stato naturalizzato dai genitori adottivi, i quali avevano parimenti perso la vita;
- di aver riferito che non vi era alcun documento che attestasse il rapporto di adozione, e pertanto dichiarava di essere apolide;
- di aver riferito inoltre di avere una compagna di nazionalità ghanese e di essersi trasferito presso la sua residenza dopo la morte dei genitori adottivi, e di aver avuto con lei due figli nati in Ghana ma anche loro senza documenti;
- che il ricorrente riferiva di esser fuggito dal proprio paese a causa di un incidente avvenuto mentre stava tagliando del legname; infatti un tronco si era staccato finendo addosso ad una persona, la quale, a causa dell'incidente, riportava un grave trauma non essendo più in grado di camminare; inoltre riferiva che la persona infortunata, facendo parte di una famiglia influente, avrebbe deciso di vendicarsi e, dopo l'incidente, alcune persone lo avevano aggredito e picchiato;
- che il ricorrente riferiva di essere scappato in Niger senza salutare nessuno, con l'aiuto di un amico e di aver chiamato casa, una volta giunto in Niger, e che la compagna gli aveva riferito di alcune persone che si erano recate a casa chiedendo dove fosse e quindi anche lei aveva iniziato ad avere paura delle ritorsioni, decidendo così di lasciare il paese e rifugiarsi in Burkina Faso presso un'amica;
- che il ricorrente riferiva di essere diretto in Libia per trasferirsi e lavorare stante la situazione di pericolo presente in Ghana anche se lo stesso veniva subito imprigionato nella città di Saba;
- che questi era stato detenuto in due differenti prigioni, insieme a molte altre persone di colore, ove le persone venivano picchiate e trattenute in una stanza in condizioni inumane;
- che il ricorrente riferiva di aver tentato la fuga insieme ad altri detenuti, riuscendo ad imbarcarsi per l'Italia durante la notte, con molte persone;



2) in diritto:

- la necessità di rinvenire la disciplina dell'accertamento dello status di apolide nel rinvio operato dall'art. 10 della Costituzione alle norme ed ai trattati internazionali, in particolare ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 1954 ratificata con l. n. 306/62, stante la mancanza di una legge primaria e di considerare la domanda alla luce dell'onere probatorio attenuato (Cass. n. 4262/2015);
- la carenza dell'istruttoria da parte della CT tesa alla verifica dei fatti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951;
- la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/07 in particolare ai sensi della lett. b) e della lett. c);
- la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 5, 6c. D. Lgs. 286/98 in ragione delle condizioni di vulnerabilità soggettive del ricorrente ed oggettive del Paese di provenienza oltre che del percorso di integrazione intrapreso;

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di apolide, status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio ma ha prodotto i seguenti documenti: provvedimento di diniego, verbale di audizione.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito:

D: dove vive?

R: vivo a ██████████, mi trovo bene

D: che lavoro fa?

R: lavoro in una ditta che produce bicchieri in vetro ed anche come contadino ed ho lavorato come volontario in chiesa

D: che lavoro vorrebbe fare?

R: il contadino

D: in Ghana ha fatto il contadino?

R: si



D: cosa coltivava?

R: coltivavo il platano, i pomodori ed i legumi

D: dove vive adesso, in un centro di accoglienza?

R: si in un centro di accoglienza

D: lei ha raccontato che ha provato a chiedere i documenti in Ghana ma non ha ottenuto nulla

R: i miei veri genitori sono del Mali

D: vorrei sapere cosa ha chiesto, a chi e che risposta ha avuto

R: ho chiesto l'estratto di nascita ma non l'ho ricevuto

D: dove lo ha richiesto?

R: nella mia zona di provenienza

D: come si chiama?

R: in un villaggio vicino a Takoradi ed Haifassini

D: come si chiama il villaggio?

R: ~~██████████~~

D: cosa le hanno risposto?

R: non ho avuto nessuna risposta

D: tale documento si richiede in polizia od in un altro ufficio?

R: si richiede in comune

D: c'è qualche suo parente che vive ancora in quella zona ?

R: mia moglie

D: dove vive adesso sua moglie?

R: all'inizio era andata in Burkina Faso ma adesso è tornata al villaggio

D: quale villaggio?

R: a ~~██████████~~

D: che lavoro fa adesso?

R: quando eravamo a Bonyere si lavorava il terreno ma adesso lei non lavora ed io le mando dei soldi

D: siete sposati ufficialmente o di fatto?

R: non ufficialmente

D: ha ancora il problema all'occhio?

R: un po' si ma è un po' migliorato

D: ci vede da entrambi gli occhi?

R: solo con uno

D: ha dei figli?



R: due figli, un maschio ed una femmina

Il richiedente precisa che la sua data di nascita corretta è [REDACTED]

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Si ritiene credibile il narrato del ricorrente alla luce delle considerazioni che seguono.

Occorre preliminarmente sottolineare che la valutazione di credibilità del narrato del ricorrente è da limitare alle circostanze relative alla storia personale sulla mancanza di una cittadinanza, data la necessità di analizzare in via principale, come chiesto dal difensore del ricorrente, la domanda di accertamento dello stato di apolidia.

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.



Preme ricordare che la medesima attenuazione dell'onere probatorio presente nella disciplina della protezione internazionale si rinviene anche nel caso di accertamento dello *status* di apolidia.

Difatti, la condizione giuridica dell'apolide è, per diversi aspetti, affine a quella dello straniero al quale sia riconosciuta una forma di protezione internazionale, dato che si può affermare che all'apolide debba essere riconosciuto il pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali *"non dissimili da quelli del titolare di una misura di protezione internazionale (...) sul rilievo della necessità di assicurare a entrambe le categorie cittadini stranieri il diritto, alle condizioni previste dalla legge, di condurre un'esistenza libera e dignitosa, perché garantita dal riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana, in uno Stato che per elezione o molto più frequentemente alla stregua di criteri normativi cogenti, sia quello destinato all'accertamento delle condizioni di riconoscimento dello status in questione"* (cfr. Cass. 4262/2015). Dalla assimilazione della condizione del richiedente lo status di apolide con quella dello straniero richiedente la protezione internazionale discende, come conseguenza, anche l'equiparazione dei regimi probatori nel giudizio di accertamento e, difatti, l'onere della prova a carico del richiedente lo status di apolide *"deve ritenersi attenuato nel senso che eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria possono esser colmate con l'esercizio di poteri/doveri istruttori officiosi da parte del giudice realizzabili mediante la richiesta di informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente la condizione di apolide. Pur non essendo codificato come nella normativa di derivazione Europea relativa alla protezione internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), tale onere deve ritenersi desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto costituzionale, convenzionale e normativo che conduce l'apolide alla titolarità e all'esercizio dei medesimi diritti del cittadino straniero che richieda un titolo di soggiorno per attuare il proprio diritto ad una vita libera e dignitosa."* (cfr. Cass. n. 4262/2015).

In tal senso si esprime anche il Manuale per la protezione delle persone apolidi dell'UNHCR che contiene previsioni analoghe ed in particolare ai paragrafi n. 84, 89, 91, 92, 94, 101.

Venendo al caso di specie, non si ritiene condivisibile il giudizio di genericità formulato dalla CT in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed infatti occorre rilevare che quanto narrato dallo stesso appare sufficientemente coerente e dettagliato in relazione alla propria storia personale e familiare. Difatti, in sede di audizione innanzi alla CT, lo stesso ha dettagliatamente ricostruito la propria situazione giuridico-fattuale in relazione al mancato possesso di una cittadinanza avendo affermato quanto segue: *"D: di quale Paese ha la cittadinanza? R: 100% non lo so, non ho mai avuto*



nessun documento D: dove è nato esattamente? R: dove sono nato esattamente, non lo so. Sono nato in Mali. I miei familiari provengono da laggiù. Mi sono trasferito in Ghana da piccolo con una famiglia adottiva ghanese. D: ha mai avuto dei documenti maliani? R: no D: lei ha un ricordo del Mali? R: io sono stato cresciuto in una famiglia ghanese. Io sono apolide. Non conosco i miei familiari. Non sono mai tornato in Mali D: fino a quando ha vissuto con i suoi veri genitori? R: è stata la mia famiglia d'adozione ghanese a dirmi che la mia famiglia viveva in Mali, era composta da commercianti che si sono spostati in Ghana. I miei genitori adottivi erano commercianti. Mi hanno detto che i miei genitori erano deceduti. Avrò avuto un anno, loro mi hanno dato la data di nascita D. come si chiama suo padre adottivo? R: si chiama [redacted] D: portate lo stesso cognome? R: si D. quindi lui l'ha riconosciuto come figlio? R: si, ma non era il mio vero padre. [...] D: quando ha maturato coscienza della sua apolidia? R: quando i miei genitori adottivi mi hanno portato con loro e non avevo nessun documento. Rimanendo anche in Ghana, ho frequentato una ragazza e ho avuto due figli senza documenti. Sono fuggito dal Ghana senza documenti. Non ho mai votato. Questo mi fa dire che sono apolide.(verbale di audizione innanzi alla CT pp. 1-2); ma è anche emerso in modo chiaro e coerente il proprio vissuto in Ghana, in particolare circa i lavori svolti, come si legge nei seguenti passaggi dell'audizione innanzi alla CT: “D: ha mai lavorato nel Suo Paese? R: tagliavo la legna e lavoravo il terreno della mia famiglia adottiva”(verbale di audizione innanzi alla CT p. 2), e dinnanzi al Giudice: “D: in Ghana ha fatto il contadino? R: si D: cosa coltivava? R: coltivavo il platano, i pomodori ed i legumi” (verbale di audizione innanzi al Giudice p.2).

Inoltre, il richiedente ha anche raccontato di aver ottenuto le informazioni relative ai suoi genitori biologici dai genitori adottivi del Ghana, rafforzando così la coerenza della propria storia dato che all'epoca dell'incidente dei genitori biologici egli era ancora molto piccolo, aveva circa un anno, e non avrebbe potuto ricordare nulla, come si evince dai seguenti passaggi: “D: lei ha un ricordo del Mali? R: io sono stato cresciuto in una famiglia ghanese. Io sono apolide. Non conosco i miei familiari. Non sono mai tornato in Mali D: fino a quando ha vissuto con i suoi veri genitori? R: è stata la mia famiglia d'adozione ghanese a dirmi che la mia famiglia viveva in Mali, era composta da commercianti che si sono spostati in Ghana. I miei genitori adottivi erano commercianti. Mi hanno detto che i miei genitori erano deceduti. Avrò avuto un anno, loro mi hanno dato la data di nascita”(verbale di audizione innanzi alla CT p. 1); “D: ma lei ha qualche informazione sulla sua famiglia di origine? R: so che loro hanno la nazionalità maliana D. ma il nome del villaggio? R. stavano a Bamako D. come lo sa? R: è quella famiglia Ghanese che me l'ha detto D. i loro nomi li sa? R: la mamma si chiama [redacted] D. il cognome lo sa? R: [redacted] D: ne ha la certezza



assoluta? R: *si, perché è quello che mi hanno detto i ghanesi*” (verbale di audizione innanzi alla CT p. 6).

Merita di essere sottolineata anche la coerenza e la specificità del racconto relativo alla richiesta di documenti ghanesi emersa in sede di audizione innanzi al Giudice ove il richiedente ha dato prova di aver azionato un procedimento teso alla richiesta dell’estratto di nascita anche se con esito negativo, come si legge nel seguente passaggio delle dichiarazioni rese: “D: *lei ha raccontato che ha provato a chiedere i documenti in Ghana ma non ha ottenuto nulla R: i miei veri genitori sono del Mali D: vorrei sapere cosa ha chiesto, a chi e che risposta ha avuto R: ho chiesto l’estratto di nascita ma non l’ho ricevuto D: dove lo ha richiesto? R: nella mia zona di provenienza D: come si chiama? R: in un villaggio vicino a [redacted] ed [redacted] D: come si chiama il villaggio? R: [redacted] D: cosa le hanno risposto? R: non ho avuto nessuna risposta D: tale documento si richiede in polizia od in un altro ufficio? R: si richiede in comune*” (verbale di audizione innanzi al Giudice p. 3).

In definitiva la coerenza, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate, rendono il richiedente in generale attendibile e dunque integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati con riferimento a quelli rilevanti ai fini dell’accertamento dei presupposti dell’apolidia.

3. Sulla domanda di accertamento dello status di apolidia.

Il difensore ha preliminarmente richiesto di esaminare la domanda di accertamento dello status di apolidia del ricorrente avendo questi affermato di non possedere alcun documento di riconoscimento tanto del Ghana, paese nel quale lo stesso ha vissuto sino alla partenza, che del Mali, paese nel quale afferma di essere nato da genitori maliani morti a seguito di un incidente in territorio ghanese ed in conseguenza del quale sarebbe rimasto orfano ed adottato, in via di fatto, da due cittadini ghanesi.

In tema di apolidia, le disposizioni legislative di riferimento sono l’art. 3, comma 2 D. L. 13/17 convertito in L. 46/2017, secondo il quale: “*Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia dello stato di apolidia*” ed anche il 19 bis del D. Lgs. n. 150/2011 secondo il quale: “1. “*Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.*”



E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora";

Avendo il ricorrente dichiarato di risiedere e dimorare a Certaldo, provincia di Firenze, è quindi pacifico che il presente Tribunale sia competente anche in relazione alla domanda di accertamento dello *status* di apolidia.

La previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione dello *status* si apolidia, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93, non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 ed occorre infatti sottolineare come il procedimento di accertamento dello *status* di apolide conosca un "doppio binario", amministrativo e giudiziale, indistintamente percorribile, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 28873/2008 ove hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario sostenendo che: "3.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso attinente alla giurisdizione del giudice ordinario negata dal provvedimento impugnato. Erroneamente si è ritenuto insussistente il diritto di domandare al giudice ordinario l'accertamento dello stato di apolide, cioè la ricognizione negativa della cittadinanza di qualsiasi Stato, sulla base del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 17. Tale preclusione, non prevista da alcuna norma né legislativa né regolamentare e solo desunta dalla Corte d'appello di Bologna, in base a una lettura non condivisibile della citata norma del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, contrasta, oltre che con l'art. 10, commi 1 e 2, e art. 113 Cost., perché denega tutela allo straniero apolide dallo Stato in cui egli si trova stabilmente anche se la stessa è prevista e imposta agli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione di New York del 1954, e impedisce la tutela di diritti soggettivi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sancita invece dalla carta costituzionale. La preclusione è inoltre in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, che, allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.. Altrettanto è a dire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, artt. 7 e 8, non può conoscere delle questioni pregiudiziali di stato, da risolvere in via incidentale, e ovviamente non può su di esse pronunciarsi in via principale, anche ai sensi del già richiamato art. 113 Cost." (Cass. SS. UU. n. 28873/2008).

La stessa Cassazione ha anche precisato che la previsione regolamentare dell'art. 17 D.P.R. n. 572/93, e più in generale l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A.,



non può essere discrezionale al punto da provocare un affievolimento dei diritti soggettivi ed ha anche ribadito l'esistenza del "doppio binario" in sede di accertamento dell'apolidia sostenendo che:

"Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918)" (Cass. SS. UU. n. 28873/2008).

D'altra parte, anche dalla lettura del decreto del Ministero del 24 novembre 1994 e della circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 dello stesso Ministero relativa alle modalità di acquisizione della cittadinanza per l'apolide, emerge l'indistinguibilità dei due percorsi in quanto si prevede che l'apolide possa presentare domanda di cittadinanza italiana producendo la documentazione idonea a provare la sussistenza del titolo alla eventuale concessione costituito dalla *"copia autentica del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall'autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell'apolidia"* (circolare esplicativa K60 1 del 23 dicembre 1994 Ministero dell'Interno) in tal modo *"confermando la doppia strada che gli interessati possono seguire per l'accertamento dello stato di apolidi, cioè quella giurisdizionale senza limiti di prova o quella amministrativa, limitata alla prova documentale, che impone all'amministrazione di certificarla."* (Cass. SS. UU. n. 28873/2008).

Per quanto attiene inoltre alla controparte occorre sottolineare come il ricorrente abbia correttamente evocato il Ministero dell'Interno, ritenuto pacificamente la controparte necessaria in tale procedimento, avendo questi, in forza dell'art. 17 D. P.R. n.572/93, il potere di certificare lo *status* di apolide (Cass. SS. UU. n. 28873/2008; Cass. n. 7614/2011).

I presupposti per il riconoscimento dello *status* di apolide si rinvergono nella Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con la legge n. 306 del 1962, la quale all'art. 1 (1) definisce l'apolide come *"une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation"*.



L'interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, espressa dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite già citata, e confermata in più pronunce successive (*ex multis* Cass. n. 28153/2017, Cass. n. 16114/2019), è quella secondo cui: *“è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino, provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in via definitiva.”*. Con tale definizione la Cassazione ha voluto dare un più ampio respiro all'accertamento dell'apolidia, qualificando per l'accertamento del possesso o meno della cittadinanza non soltanto la mancanza delle condizioni formali ma anche quelle sostanziali (cfr. Cass. n. 4262/2015) e valorizzando una valutazione sulla *“complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti”* (Cass. 28153/2017).

Per condurre correttamente l'esame della domanda di apolidia occorre quindi tenere in considerazione, alla luce della storia personale del ricorrente, la legislazione nazionale vigente dei Paesi nei quali lo stesso ha avuto un legame giuridicamente rilevante e non per ogni paese del mondo, come riaffermato dalla Cassazione: *“Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante.”* (Cass. 28153/2017).

Pertanto, alla luce della possibilità di condurre indistintamente rispetto al procedimento amministrativo, l'accertamento dello stato di apolide anche in sede giurisdizionale occorre sottoporre ad esame la domanda del ricorrente proposta in via principale.

Come detto in precedenza, il ricorrente ha affermato di essere nato da genitori maliani i quali, a seguito di un incidente sul territorio ghanese perdevano la vita e che in conseguenza di ciò era stato adottato, in via di fatto e molto giovane, da due cittadini ghanesi crescendo nel contesto sociale e culturale ghanese.

È importante anche precisare il sentimento di appartenenza alla comunità ghanese del ricorrente che emerge da più punti delle dichiarazioni rese (cfr. verbale di audizione innanzi alla CT pp. 2 e 6).



Alla luce della nozione di accertamento sostanziale e non formale delle condizioni dell'apolidia espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sent. n. 28873/2008, occorre porre al vaglio la legislazione nazionale dei Paesi con i quali il ricorrente ha un legame giuridico rilevante nella cornice della propria situazione individuale. Vengono pertanto in rilievo le legislazioni sulla cittadinanza del Mali e del Ghana.

Analizzando le disposizioni normative sulla cittadinanza del Mali viene in rilievo il “*Code Des Personnes et de la Famille*” del 2011 (consultabile al seguente link: [Global Nationality Laws Database - Globalcit](#)) che ha abrogato la precedente legislazione del 1962 (*Code de la Nationalité Malienne*), richiamata anche dalla CT, ed in particolare viene in rilievo il *Titre V* relativo alla cittadinanza e l'art. 224 secondo il quale:

“Article 224 : Est malien, qu'il soit né au Mali ou à l'étranger:

- *l'enfant légitime né de père et de mère maliens ;*”

Dalla lettura dell'articolo 224, prima ipotesi, e dal confronto con le dichiarazioni ritenute credibili del ricorrente dalle quali è emerso che lo stesso è nato da genitori di nazionalità maliana di nome Fatima e Moussa Diop i quali vivevano a Bamako, sembrerebbe emergere l'astratta titolarità dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza maliana per origine, essendo questi nato da genitori di nazionalità maliana ai sensi della disposizione richiamata.

D'altra parte occorre sottolineare che l'astratta titolarità dei requisiti per ottenere la cittadinanza non è sufficiente affinché si possa affermare l'agevole riconoscimento per il richiedente della propria condizione nel Paese d'origine dato che le informazioni che il richiedente ha ottenuto derivavano dalla famiglia adottiva ed erano anche molto generiche (cfr. verbale di audizione innanzi alla CT p.6), basti pensare al riferimento della città di Bamako come luogo di residenza dei genitori biologici, e pertanto non concretamente in grado di offrire un adeguato riconoscimento della cittadinanza in tale Paese.

Bisogna anche sottolineare l'impossibilità di accertare la titolarità della cittadinanza maliana dei genitori del ricorrente soltanto affermata da quest'ultimo sulla base di un racconto fatto dai genitori adottivi.

Analizzando invece le disposizioni normative relative alla cittadinanza del Ghana viene in rilievo, oltre alla Costituzione ghanese del 1992, il più recente *Citizenship Act* del 2000 (consultabile al seguente link: [Global Nationality Laws Database - Globalcit](#)) ed in particolare i seguenti articoli: L'art. 8 secondo cui: *“Foundlings: A child of not more than seven years of age found in Ghana whose parents are not known shall be presumed to be a citizen of Ghana by birth.”*;



L'art. 9 secondo cui: *"Adopted children: A Child of not more than sixteen years of age neither of whose parents is a citizen of Ghana who is adopted by a citizen of Ghana shall, by virtue of the adoption, be a citizen of Ghana."*;

L'art. 10, 1 e 2 comma secondo cui: *"Citizenship by registration: 10. (1) A citizen of age and capacity of any approved country may upon an application and with the approval of the President be registered as a citizen Ghana if he satisfies the minister that*

(a) he is of good character

(b) he is ordinarily resident in Ghana

(c) he has been so resident throughout the period of five years or such shorter period as the Minister may in the special circumstances of any particular case accept immediately before the application; and (d) he can speak and understand an indigenous language of Ghana.

(2) A person who is not a citizen and is or was married to a citizen may, upon an application in the prescribed manner be registered as a citizen.";

L'art. 13 secondo cui: *"Naturalisation: (1) The Minister may with the approval of the President grant a certificate of naturalisation*

to a person of age and capacity who satisfies the Minister that he is qualified under section 14 of this Act for naturalisation.

(2) A person to whom a certificate of naturalisation is granted under subsection (1) shall take the oath of allegiance and become a citizen by naturalisation from the date on which the oath of allegiance is taken.";

L'art. 14, 1 comma secondo cui: *"Qualification for naturalisation: (1) Subject to subsection (2) of this section, a person qualifies for naturalisation if*

(a) he has resided in Ghana throughout the period of twelve months immediately preceding the date of the application;

(b) during the seven years immediately preceding the period of twelve months, he has resided in Ghana for periods amounting in the aggregate to not less than five years;

(c) he is of good character as attested to in writing by two Ghanaians being notaries public, lawyers, or senior public officers;

(d) he has not been sentenced to any period of imprisonment in Ghana or anywhere for an offence recognised by law in Ghana~

(e) he is able to speak and understand an indigenous Ghanaian language;



(f) he is a person who has made or who is capable of making a substantial contribution to the progress or advancement in any area of national activity;

(g) he is a person who has been assimilated into the Ghanaian way of life or who can easily be so assimilated;

(h) he intends to reside permanently in Ghana in the event of a certificate being granted to him; and

(i) he possessed a valid residence permit on the date of his application."

Sebbene il richiedente abbia passato la maggior parte della sua vita in Ghana e sia stato adottato da genitori ghanesi occorre rilevare che tale adozione è avvenuta, per quanto noto al ricorrente, soltanto in via fattuale pertanto senza registrazioni o riconoscimenti nel Paese in questione e parimenti l'unione con la compagna, anch'essa cittadina ghanese, dalla quale ha avuto due figli, è avvenuta in via di fatto come emerge dai seguenti punti della narrazione: "D: *quando ha maturato coscienza della sua apolidia? R: quando i miei genitori adottivi mi hanno portato con loro e non avevo nessun documento. Rimanendo anche in Ghana, ho frequentato una ragazza e ho avuto due figli senza documenti. [...]; D: ci parli della Sua famiglia (come e' composta: padre, madre, fratelli sorelle, se lei e' sposato/a...) R: la mia famiglia originaria non la conosco. Mio padre è deceduto. Mia madre pure. I miei due fratelli, non di sangue, sono in vita e vivono a Boko. Ho una compagna e due figli. Prima di scappare loro erano in Ghana, adesso vivono in Burkina. D: che nazionalità ha la sua compagna? R: ghanese D. i suoi figli? R: loro non hanno dei documenti, ma comunque sono nati in Ghana D: lei non è sposato. R. no"* (verbale di audizione innanzi alla CT pp. 2-3).

Ciò induce a ritenere che non possa trovare applicazione nessuna delle previsioni richiamate dato che, ai sensi dell'art. 8 del *Citizenship Act*, il ricorrente non sarebbe un *foundlings* essendo noti i suoi genitori biologici anche se deceduti, così come quelli adottivi.

Analogamente non sarebbe operativo l'art. 9 della stessa legge dato che il richiedente non avrebbe beneficiato di un'adozione di diritto bensì di una in via di fatto, uscendo quindi dal dettato normativo dell'atto in questione oltre che della Costituzione, cap. 3, art. 6, comma 4, a differenza di quanto sostenuto dalla CT.

Inoltre, non sarebbe operativo l'art. 10, 1 e 2 comma che prevede la cittadinanza per registrazione dato che il ricorrente non sarebbe stato residente nell'ultimo periodo precedente all'eventuale richiesta di registrazione ed inoltre l'unione con la compagna non può definirsi matrimonio, come confermato dallo stesso in sede di audizione (cfr. verbale innanzi alla CT p.3).

Neanche l'ipotesi di naturalizzazione ex art. 13 e 14 potrebbe trovare applicazione dato che tale ipotesi è rimessa ad una forte discrezionalità dell'autorità preposta alla concessione della



cittadinanza tale per cui non può ritenersi che l'ottenimento dello status di cittadino possa avvenire attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo.

Pertanto, allo stato attuale, non risulta che il ricorrente possa rientrare in alcuna ipotesi di riconoscimento della cittadinanza tanto del Mali che del Ghana ovvero dei paesi con i quali ha avuto un collegamento giuridico rilevante, ricadendo quindi nella nozione di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 1954 secondo la quale l'apolide è "*une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation*".

Tale conclusione discende, come già affermato, per quanto riguarda il Mali, a fronte dell'astratta sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali in capo al ricorrente, dalla oggettiva difficoltà, se non anche impossibilità, di provare la propria condizione giuridica per i motivi già esposti. In relazione al Ghana invece, non è stato possibile riconoscere per il ricorrente neanche l'astratta titolarità di presupposti utili al riconoscimento della cittadinanza di questo Paese.

Per tali motivi occorre riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di apolide in capo all'odierno ricorrente stante l'impossibilità di individuare lo Stato che possa riconoscerlo come suo cittadino ai sensi della nozione indicata dalla Convenzione di New York del 1954 ratificata con L. 306/1962.

Pertanto deve essere accolta la domanda di accertamento dello status di apolidia proposta in via principale e restano quindi assorbite le altre domande relative alla protezione internazionale ed umanitaria.

Conseguentemente all'accertamento in sede giudiziale dello status di apolide, ai sensi dell'art. 1 (1) della Convenzione di New York del 1954 ratificata con L. 306/1962, spetterà all'autorità amministrativa competente il rilascio di un permesso di soggiorno in attuazione della disciplina richiamata.

Infine, vista la differente composizione del Tribunale nelle ipotesi di accertamento dello status di apolidia, per cui ai sensi dell'art. 3, comma 4 D. L. 13/2017 è prevista la composizione monocratica, e nell'ipotesi dei procedimenti di protezione internazionale, per cui ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis D. L. 13/2017 e dell'art. 50 bis c.p.c. è prevista la composizione collegiale, è stata rilavata la connessione fra le domande di accertamento dello status di apolidia e di protezione



internazionale, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., e quindi la necessità di disporre la trattazione in composizione collegiale della causa ai sensi dell'art. 281 nonies c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara lo status di apolide di [REDACTED] ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ratificata con L. 306/1962 ed ordina all'autorità amministrativa competente il rilascio di un permesso di soggiorno in attuazione della disciplina richiamata;
- 2) dichiara assorbite le altre domande;
- 3) dichiara compensate le spese;

Firenze 24.11.2021

Il Presidente rel. est
dott. Luca Minniti

